



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 72 del 05/12/2023

OGGETTO: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022”.*

L'anno **duemilaventitre (2023)** il giorno **cinque (05)** del mese dicembre dalle ore 09:30 e ss., in Castelvetro e nella **Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale del 27/11/2023 n. 64517, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione.

All'inizio della seduta, risultano presenti\assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	MARTIRE Calogero		X	13	ABRIGNANI Angelina		X
2	VIOLA Vincenza	X		14	CRAPAROTTA Marcello	X	
3	STUPPIA Salvatore	X		15	DITTA Rossana	X	
4	CURIALE Giuseppe	X		16	MANUZZA Antonino		X
5	MANDINA Angela		X	17	VIRZI' Biagio	X	
6	CIRRINCIONE Patrick	X		18	GIANCANA Antonio		X
7	FOSCARI Filippo	X		19	CALDARERA Gaetano	X	
8	DI BELLA Monica		X	20	COPPOLA Giuseppa		X
9	MALTESE Ignazio	X		21	LIVRERI Anna Maria		X
10	CAMPAGNA Marco		X	22	CORLETO Anna	X	
11	MILAZZO Rosalia		X	23	VENTO Francesco		X
12	CASABLANCA Francesco		X	24	TRIPOLI Aldo Francesco	X	

Presiede l'adunanza il Presidente, Avv. Patrick Cirrincione.

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Simone Marcello Caradonna.

Consiglieri assegnati n.24 - in carica n.24- Presenti n. 12, Assenti n.12 (Martire, Mandina, Di Bella, Campagna, Milazzo, Casablanca, Abrignani, Manuzza, Giancana, Coppola Livreri e Vento).

E' presente per l'Amministrazione il Vice Sindaco, Filippo Foscari.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Curiale, Ditta, Maltese.

II PRESIDENTE

Alle ore 9.40 invita il Vice Segretario, Dott. Simone Marcello Caradonna, a chiamare l'appello nominale, ed accertato all'esito dello stesso che il numero dei Consiglieri presenti (n. 12) è tale da determinare la validità della seduta. Nomina scrutatori i Cons Curiale, Ditta e Maltese. Ricorda ai presenti che nella seduta di ieri aveva introdotto il punto posto all'O.d.G. "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022", e che era stato chiesto la verifica del numero legale, che era venuto meno.

La proposta di delibera è stata trattata in 3^a C.C.P. nella seduta del 23.11.2023 con parere favorevole dei Cons. Abrignani, Casablanca, Curiale, Di Bella, Maltese, Virzi, astenuto il Cons. Martire. Dà la parola al Cons. Curiale, nella qualità di Presidente della Commissione, per illustrare i lavori della stessa.

Il Cons. Curiale spiega che la revisione ordinaria delle partecipazioni è previsto dalla legge e va approvata entro il 31.12.2023, riferendosi alle partecipate al 31.12.2022. Le società a cui si fa riferimento nell'atto sono due: "FLAG - Il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata" e "SRR Trapani Provincia Sud", la cui esistenza sussiste da diversi anni e il Consiglio è chiamato a decidere se dismetterle o meno rispetto alla normativa, ma le società non possono essere chiuse per legge. La 3^a C.C.P. ha espresso parere favorevole ad eccezione del Cons. Martire che si è astenuto, facendo riferimento al parere espresso dall'ufficio di competenza.

Intervengono nell'ordine:

Il Cons. Virzi ritiene che sia un atto necessario e obbligatorio che andava approfondito in Consiglio Comunale, ma manca l'Assessore di riferimento, accusato di una latitanza lunga e duratura.

Il Presidente comunica che il Sindaco ha avvisato che non può essere presente perché deve recarsi all'ANAS di Trapani, per discutere delle piste ciclabili.

Il Cons. Virzi fa presente che oggi manca l'Ass. Calamia che doveva esporre le partecipate, nella seduta di ieri mancava l'Ass. alle attività produttive, perdura l'assenza della parte politica.

Il Presidente, in assenza di altri interventi, dichiara chiusa la discussione e mette la proposta a votazione per dichiarazione di voto, richiesto dal Cons. Stuppia.

Il Cons. Stuppia per dichiarazione di voto dichiara che il gruppo Obiettivo Città voterà favorevolmente la proposta di delibera, nonostante l'astensione del Capogruppo. Comprende il pensiero del Cons. Virzi, però se c'erano delle grosse motivazioni politiche andavano sviscerate e verbalizzate nella Commissione e potevate astenervi e rinviare in Consiglio la discussione per un confronto con l'Amministrazione. Considera l'atto più formale che sostanziale, propedeutico al bilancio.

Il Cons. Curiale riferisce che l'atto è stato esaminato in Commissione, ma i lavori partono dal presupposto che si tratta di un adempimento obbligatorio. Tutto parte da una delibera di ricognizione da parte dei revisori straordinari nominati dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale nell'anno 2017. Ogni anno si verifica se ci sono i presupposti di dismissione o meno. Evidenzia l'assenza della politica, che i Consiglieri del Movimento Cinquestelle sono solo cinque, ma si sarebbe aspettato la presenza del governo della Città che possa cogliere quei dubbi politici delle partecipate. Anticipa il voto positivo della proposta, come già fatto in Commissione.

Il Cons. Virzi rafforza il voto favorevole, espresso in Commissione. Condivide le finalità dell'atto. Ritiene che per la SRR il 2023 è stato un anno difficile per l'acquisto del polo tecnologico. Invita i colleghi a pensare al dopodomani.

Il Presidente, non essendoci altri interventi, passa alla votazione per alzata e seduta (chi è favorevole rimane seduto, chi è contrario si alza).

All'esito della votazione risultano n. 12 voti favorevoli su 12 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità con n. 12 voti favorevoli su 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022*".

Il Presidente, quindi, chiude il punto all'O.d.G..

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente
Patrick Cirrincione
F.to Patrick Cirrincione

Il Consigliere Anziano
Vincenza Viola
F.to Vincenza Viola

Il Vice Segretario
Dott. Simone Marcello Caradonna
F.to Simone Marcello Caradonna

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--



Città di Castelvetro

Direzione Organizzativa VII

Programmazione finanziaria, Partecipate e controlli, Provveditorato, Economato,
Gestione risorse umane

Responsabile: Dott. Andrea Antonino Di Como

adicomo@pec.comune.castelvetro.tp.it

Al Segretario Generale

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Loro sedi

Oggetto: Trasmissione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

Unitamente alla presente si trasmette la seguente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di competenza:

"Revisione Ordinaria delle Partecipazioni ex Art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022.

Si evidenzia che la presente proposta di deliberazione dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2023, così come previsto dalla relativa normativa.



Il Responsabile della Direzione Organizzativa VIII
Dott. Andrea Antonino Di Como



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VII

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con deliberazione n. _____ dichiarata, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

- NO
- SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 06 NOV 2023

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data 06 NOV 2023

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA:

€ _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li _____

Li 06 NOV 2023

L'ASSESSORE RELATORE



L'UFFICIO PROPONENTE

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124 che costituisce nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, nello specifico:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 177 commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 i Comuni dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione e/o alienazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 4) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 5) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 6) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

7) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

8) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all' art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi delle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P.;

VISTA la revisione straordinaria della partecipate approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C., n. 10 del 28.09.2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016, con la quale si è dato atto che per le sottoelencate società partecipate dal Comune di Castelvetro non è stata adottata nessuna determinazione di razionalizzazione, di dismissione e/o alienazione della quota societaria:

- S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD Società Consortile per Azioni, società costituita per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, di cui l'ente detiene il 21,19% del capitale sociale;
- FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa, di cui il Comune detiene il 20,45% del capitale sociale. E' stata costituita per le finalità di incentivazione di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca. L'attività è finanziata con fondi europei: Bando di attuazione -Asse IV, Misura 4.1 del fondo europeo della pesca;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 20 del T.U.S.P., come risultante nell'allegato sub "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano procedure di razionalizzazione, dismissione e/o alienazione delle partecipazioni;

PROPONE

al Consiglio Comunale;

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1) di approvare la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016, di tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2022 dal Comune di Castelvetro accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano procedure di razionalizzazione, dismissione e/o alienazione delle partecipazioni;

2) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII

(Dott. Andrea Antonino Di Como)



Handwritten signature of Andrea Antonino Di Como in black ink.



Città di Castelvetro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VII

Allegato "A" alla deliberazione avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022"

Relazione sulle società partecipate finalizzata alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12. 2022, ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Premessa

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, pertanto, il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

L'art. 24 del T.U.S.P. prevede che entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ai fini in questione devono essere alienate od oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2 del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti

categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, pertanto, devono essere attentamente valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

LE PARTECIPATE DELL'ENTE

Le partecipazioni detenute da questo Comune sono le seguenti:

- 1. S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
- 2. FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa.**

La prima società, è stata costituita in attuazione di specifiche normative, attinenti le gestione di servizi pubblici essenziali quali quelli relativi alla raccolta rifiuti del territorio.

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

La partecipazione azionaria di questo comune nella società in argomento, nasce per espressa indicazione normativa e precisamente dalla L.R. 9/2010 e s.m.i., che attribuisce alle S.R.R. l'attività di controllo di cui all'art. 8, c. 2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. Considerato, per quanto sopraesposto, che la società è stata costituita per ottemperare a specifiche disposizioni di legge non sussistono i presupposti per attivare procedure di razionalizzazione, alienazione e/o dismissione delle quote societarie detenute da questo ente.

La S.R.R. ha avuto inizio il 10/01/2012 ed avrà durata fino al 31/12/2030 è stata costituita a norma dell'art. 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, tra i COMUNI DI CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO, GIBELLINA, MAZARA DEL VALLO, PARTANNA, POGGIOREALE, SALAPARUTA, SALEMI, SANTA NINFA, VITA, PETROSINO e LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI.

La quota societaria del Comune di Castelvetrano è pari al 21,19 % dei titoli azionari.

Per quanto riguarda i compensi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo della partecipata si rappresenta che non è previsto alcun compenso e/o trattamento economico.

FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa.

La Società consortile a r.l. GAC "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" costituita in data 10 gennaio 2013 poi trasformata in FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata", società consortile cooperativa con capitale misto pubblico e privato senza

finalità di distribuzione di utili ai soci a norma dell'art. 2315 e seguenti del codice civile, nasce, (così come richiesto dal Dipartimento Regionale Interventi per la Pesca, con nota prot. 1112 del 26/10/2012, di costituirsi in organizzazione avente personalità giuridica con lo scopo di realizzare un Gruppo d'Azione Costiera (G.A.C.), previsto dalla normativa comunitaria, Bando di attuazione - Asse IV, misura 4.1 del fondo Europeo della Pesca - Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca (Artt. 43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/2006), interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.). In data 15 febbraio 2013 con D.D.G. n. 93/Pesca del Dipartimento Regionale per gli interventi della pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e della Pesca veniva approvato il P.S.L. del Gac "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata".

In data 5 Giugno 2013 veniva sottoscritta la convenzione tra la Regione Siciliana ed il GAC che regola i rapporti tra il Referente dell'Autorità di Gestione (R.A.G.) dell'Organismo Intermedio Regione Siciliana del FEP 2007/2013 ed il Gruppo di Azione Costiera (G.A.C.) "Il Sole l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata".

L'Amministrazione Comunale è titolare di quote pari a nominali Euro 9.000,00 corrispondente al 20,45% del capitale sociale.

La durata dell'impegno: la società è stata costituita il 10.01.2013 e la durata dell'impegno è sino al 31/12/2050.

Con D.D.G. n. 341 del 10 giugno 2013 del Dipartimento Regionale per gli interventi della pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e della Pesca, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2013 Reg. n. 8, foglio n. 141, è stato finanziato il P.S.L. del G.A.C. ed è stato concesso un contributo di € 2.027.495,00. La società, per quanto sopraesposto, costituisce lo strumento espressamente previsto dalla normativa comunitaria per l'implementazione delle politiche di sviluppo della pesca, pertanto, non può essere liquidata o cessare la propria attività istituzionale prima della completa attuazione del P.S.L. (Piano di Sviluppo).

Per quanto riguarda i compensi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo della partecipata si rappresenta che non è previsto alcun compenso e/o trattamento economico.

Conclusioni

Sulla base di quanto riportato nella presente relazione si rappresenta che, in riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, non sussistono, così come deliberato in sede di revisione straordinaria delle partecipate approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C., n. 10 del 28.09.2017, i presupposti per attivare procedure di razionalizzazione, alienazione e/o dismissione delle quote societarie detenute da questo ente al 31.12.2022.

Castelvetrano, 06.11.2023



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII

(Dott. Andrea Antonino Di Como)



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere Numero 15 del 09.11.2023

L'anno 2023 il giorno 09 del mese di novembre il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelvetrano, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede – Presidente -

Dott. Giuseppe Termine – Componente effettivo –

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo –

si è riunito, in videoconferenza, per procedere all'esame della documentazione relativamente alla proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2022

Considerato

che secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si avvia a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11);

Preso atto

dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che

- a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.
- secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017): la mancata

adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

L'Organo di Revisione

pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite durevoli di gestione.

Rileva

che si rende necessario procedere, entro il 31/12/2023, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Visti

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:
- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;
- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"
- l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"

Vista

La revisione straordinaria delle partecipate approvata con Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 28.09.2017, ai sensi dell'art. 24, del D.lgs. 175/2016, con la quale si è dato atto che per le società partecipate, S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile per azioni e GAC "Il Sole e L'Azzurro" Società Consortile a r.l., del Comune di Castelvetrano non è stata adottata nessuna determinazione di razionalizzazione, di dismissione e/o alienazione della quota societaria

Considerato

- che nella relazione tecnica, allegata alla proposta di delibera, sono esplicitate le norme e le condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Castelvetrano;
- che, dall'analisi della suddetta relazione, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;

- che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione.;
- che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

Tutto ciò premesso

in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2022, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

Considerato

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica del dott. Andrea Antonino Di Como;
- il parere favorevole di Regolarità Contabile del dott. Andrea Antonino Di Como;

Esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Castelvetrano alla data del 31 dicembre 2022.

Il Collegio dei Revisori
(Firmato digitalmente)

Dott. Roberto Fede

Dott. Giuseppe Termine

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa

PEC

COMUNE DI CASTELVETRANO

Protocollo Arrivo N. 61048/2023 del 13-11-2023

Copia Documento

Tipo E-mail PEC
Da -- < robertofede@pec.it >
A protocollo - < protocollo@pec.comune.castelvetroano.tp.it >
Oggetto PARERE COLLEGIO REVISORI N.15

Venerdi 10-11-2023 16:02:17

BUONASERA

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE SI TRASMETTE PARERE
COLLEGIO DEI REVISORISI INVITA L'UFFICIO PROTOCOLLO A DARNE COMUNICAZIONE
AL PRESEIDENTE DEL CONSIGLIO AL SEGRETARIO AL SINDACO
ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
PER IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE
DR. ROBERTO FEDE

Allegati:

Parere_n._15_del_09.11.2023_-

_Parere_Organo_di_Revisione_su_Revisione_ordinaria_partecipate_2022.pdf.p7m.p7m.p7m

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Città di Castelvetro **Selinunte**

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE **Bilancio Finanze e Tributi**

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022.

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 33 del 23 novembre 2023

PRESENTI: Abrignani Angelina, Casablanca Francesco, Curiale Giuseppe, Di Bella Monica, Maltese Ignazio, Martire Calogero, Virzi Biagio.

dopo avere esaminato gli atti relativi alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLI: Abrignani Angelina, Casablanca Francesco, Curiale Giuseppe, Di Bella Monica, Maltese Ignazio, Virzi Biagio;

ASTENUTI: Martire Calogero;

CONTRARI: //.

Il Segretario della Commissione

F.to Maurizio Barresi